



CIRCOLARE N° 39 DEL 5 NOVEMBRE 2012

CONFERENZA STATO REGIONI

Decreto relativo alle autocertificazioni e semplificazioni normative nel campo ambientale e antincendio per aziende 334

La seduta della **Conferenza Stato Regioni del 25 ottobre 2012** ha esaminato e dato **parere favorevole** e senza cambiamenti rispetto ai documenti arrivati in Conferenza - alla **bozza di decreto interministeriale relativo alle semplificazioni**.

Nel decreto si parla anche di semplificazioni in materia ambientale e antincendio.

CAMPO AMBIENTALE

Art. 18: Viene modificato l'art. 27 del D.Lgs. 152/06 in merito alla **pubblicazione dei provvedimenti di VIA**

Art. 19: Viene modificato l'art. 243 del D.Lgs. 152/06 in merito alla **gestione delle acque sotterranee emunte**, relativamente ai criteri di:

- attenuazione della diffusione della contaminazione in presenza di rischio sanitario
- possibilità di barriera fisico o idraulico con emungimento e trattamento delle acque emunte solo quando non è altrimenti possibile eliminare, prevenire o ridurre a livelli accettabili il rischio sanitario
- possibilità di riutilizzare le acque emunte nei cicli produttivi aziendali
- trattamento depurativo prima dell'immissione in fognatura o corpo idrico superficiale presso apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti ed in esercizio in loco, ove tecnicamente idonei
- assimilazione delle acque scaricate in corpo recettore ad acque reflue industriali che provengono da uno scarico
- reimmissione delle acque emunte nell'acquifero anche mediante reiterati cicli di emungimento e reimmissione, purchè trattate per ridurre la contaminazione e senza contenere altre acque di scarico o altre sostanze
- analisi degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque emunte

Art. 20: Viene modificato il parte IV titolo V del D.Lgs. 152/06 in merito alla **bonifica dei siti contaminati**, in particolare:

- Art. 240:
 - Per la messa in sicurezza operativa: sono escluse dalle attività in esercizio i siti con destinazione urbanistica ad uso residenziale, verde pubblico, agricolo e terziario
 - Per la messa in sicurezza permanente: se la fonte inquinante sono rifiuti si applicano le norme tecniche, finanziarie ed amministrative e le garanzie previste dalla normativa per il controllo e la gestione delle discariche dopo la chiusura
- Art. 242:

- Possibilità di presentare l'analisi di rischio, e i progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica congiuntamente alla presentazione dei risultati della caratterizzazione.
- Precisazioni in merito agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria durante la messa in sicurezza operativa
- **Art. 242 bis: Nuova procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza permanente o operativa**

Art. 21: Vengono date precisazioni in merito all'utilizzo delle **terre e rocce da scavo** assoggettabili all'art. 184-bis (sottoprodotto) del D.Lgs. 152/06 sotto determinate condizioni.

Art. 22: Viene modificato l'art. 3 del DL 25/01/2012 n.2 in merito alla definizione dei **materiali di riporto**, considerazione degli stessi come sottoprodotti (di cui all'art. 184-bis del D.Lgs. 152/06) e gestione in caso di terreno contaminato.

Art. 23: Vengono modificati l'art. 104 e 109 del D.Lgs. 152/06 in merito alle autorizzazioni della **Valutazione di Impatto Ambientale**.

Art. 24: Vengono modificati l'art. 29-ter e 29-quater del D.Lgs. 152/06 in merito ai procedimenti di **Autorizzazione Integrata Ambientale**.

ANTINCENDIO

Art. 30: Disposizioni in materia di prevenzione incendi

1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è definita una specifica disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi per le attività a rischio di incidente rilevante di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1, per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, si applicano, in quanto compatibili e ai fini della prevenzione incendi, le disposizioni di cui all'articolo 26 del medesimo decreto legislativo [ndr: *1. Fino all'attuazione dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 e per quelli interessati alle modifiche con aggravio del rischio di incidente rilevante di cui all'articolo 10, la documentazione tecnica presentata per l'espletamento della procedura di cui all'articolo 21 viene esaminata dal Comitato, le cui conclusioni vengono acquisite dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.*]

3. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, **è abrogato il comma 6 dell'articolo 2** del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 [ndr: *6. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni.*]

Il provvedimento ora dove attendere **la firma dei ministri** competenti ed essere pubblicato in **Gazzetta Ufficiale**.

Sul sito dello STUDIO PAS è riportato il testo integrale del Disegno di legge citato nella presente circolare.